

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO**

E

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL VENETO

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, di seguito indicato come USR Veneto, con sede legale in via Forte Marghera, 191 – 30173 Venezia – Mestre, C.F. 80015150271 rappresentato dal Direttore Generale dott. Marco Bussetti

e

l'Ordine degli Psicologi del Veneto, di seguito denominato Ordine, con sede in Via D. Manin, 4 30174 Venezia - Mestre, C.F. 94024410279, rappresentato dal Presidente e Rappresentante legale p.t. dott. Luca Pezzullo,

insieme denominati le Parti,

VISTI

- la Legge n. 56/1989 che definisce la professione di psicologo nonché le attribuzioni del CNOP e dei Consigli territoriali alla luce della propria natura di Enti Pubblici Non Economici;
- il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione";
- la Legge n. 59 del 15 marzo 1997 recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e, in particolare, l'art. 21 concernente l'Autonomia delle istituzioni scolastiche;
- il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999, recante il Regolamento di attuazione del citato art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997;
- la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- Il Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016 che disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito "Regolamento Europeo");
- Il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, relativo alle disposizioni di adeguamento del quadro normativo nazionale alle disposizioni di cui al citato Regolamento Europeo;

CONSIDERATO CHE

- è fondamentale diffondere, migliorare e promuovere una rinnovata cultura di attenzione in favore delle alunne e degli alunni, delle famiglie, degli insegnanti e di tutto il personale della scuola, per meglio rispondere ai loro bisogni specifici;

- la promozione del benessere e del successo formativo delle studentesse e degli studenti, l'educazione a comportamenti responsabili e attivi, la promozione di corretti stili di vita, il contrasto alla dispersione scolastica, ai divari e alla povertà educativa, la lotta al bullismo e al cyber-bullismo costituiscono compiti primari della Scuola e dell'Amministrazione Scolastica;
- allo stato attuale le scuole, in forza dell'autonomia didattica ed organizzativa loro attribuita e del Protocollo di Intesa tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, possono avvalersi di servizi di supporto psicologico per far fronte a situazioni di fragilità, insicurezza e disagio;
- è necessario sostenere e accompagnare le studentesse e gli studenti, le famiglie e il personale scolastico in un'ottica di promozione del benessere dell'intero sistema scolastico;
- l'attenzione alla dimensione psicologica ed emotiva nella relazione educativa rappresenta una misura di prevenzione indispensabile per una corretta gestione del percorso scolastico;
- il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha stipulato con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi (CNOP) un protocollo finalizzato alla prevenzione dei disagi psico-comportamentali di studentesse e studenti, al potenziamento di percorsi progettuali per l'acquisizione di competenze personali per la vita e alla promozione del benessere psico-relazionale nei confronti di tutti i soggetti della scuola;
- le Parti intendono implementare le indicazioni ministeriali attivando il presente Protocollo di Intesa volto alla progettazione e alla realizzazione di azioni destinate alla prevenzione del disagio, alla promozione del benessere e al potenziamento dell'acquisizione delle competenze personali per la vita;

PRESO ATTO CHE

- le Parti hanno un interesse comune nel definire forme di collaborazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica;
- le Parti si impegnano a collaborare negli ambiti della formazione, dell'informazione e del monitoraggio dei servizi di supporto psicologico attivati dalle Istituzioni scolastiche;
- l'Ordine è interessato a mettere a disposizione delle singole istituzioni scolastiche competenze e professionalità utili alla realizzazione del diritto allo studio, alla riduzione della dispersione scolastica, della povertà educativa e dei divari, alla prevenzione del disagio psichico e relazionale e all'incremento dei livelli di partecipazione alla vita delle comunità scolastiche;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Oggetto dell'Intesa)

Le Parti, nel quadro delle rispettive competenze e nel rispetto delle determinazioni delle Istituzioni scolastiche autonome in tema di Piano Triennale dell'Offerta Formativa, con il presente

Protocollo di Intesa si impegnano a realizzare una proficua collaborazione all'interno degli ambiti di cui al successivo art. 2.

Articolo 2

(Ambiti di collaborazione)

- a) contribuire alla realizzazione di azioni di prevenzione del disagio e di promozione del benessere relazionale nelle scuole, nonché di contrasto ai fenomeni di dispersione scolastica e di povertà educativa;
- b) contribuire alla realizzazione di misure di potenziamento di percorsi progettuali per l'acquisizione di competenze personali per la vita, anche attraverso forme di supporto alle famiglie nell'educazione dei figli;
- c) monitorare periodicamente l'organizzazione dei servizi di supporto psicologico negli istituti scolastici attraverso monitoraggi rivolti agli psicologi operanti presso le scuole e ai Dirigenti scolastici, nella direzione del miglioramento continuo e della messa a sistema dei servizi di psicologia scolastica;
- d) promuovere occasioni periodiche di formazione destinate ai Dirigenti scolastici e al personale docente su tematiche di carattere psicologico e sulla corretta gestione dell'attività dello psicologo a scuola.

Articolo 3

(Realizzazione delle attività)

Per la realizzazione delle attività di cui all'Art. 2, le Parti elaboreranno una progettazione comune che sarà definita, di norma, entro il mese di dicembre, comprensiva degli esiti del monitoraggio di cui all'art. 2 lettera c), anche attraverso eventi specifici di comunicazione da collocarsi, in via generale, nella fase iniziale dell'anno scolastico.

Articolo 4

(Cabina di regia regionale)

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti e al fine di coordinare gli interventi nei relativi ambiti, le Parti convengono di costituire una Cabina di regia regionale, presieduta dal Direttore generale o suo delegato e composta da n. 2 (due) rappresentanti dell'USR Veneto e n. 2 (due) rappresentanti dell'Ordine. Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni, emolumenti e rimborsi spese.

Articolo 5

(Impegni reciproci)

L'Ufficio Scolastico Regionale e l'Ordine degli Psicologi del Veneto si impegnano congiuntamente a:

- collaborare per l'attuazione del presente Protocollo;
- promuovere la realizzazione di azioni congiunte volte a monitorare la qualità dei servizi erogati dagli Psicologi nelle istituzioni scolastiche;
- diffondere le buone pratiche di servizi di supporto psicologico attivate nelle scuole del territorio regionale, anche nella prospettiva di una messa a sistema degli stessi;
- promuovere la diffusione di linee guida operative per lo psicologo scolastico nel territorio veneto.

L'Ufficio Scolastico per il Veneto si impegna a:

- diffondere il presente Protocollo di Intesa presso gli Uffici di Ambito Territoriale e nelle scuole di ogni ordine e grado;
- favorire la realizzazione di incontri di formazione rivolti alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Regione Veneto, per il raggiungimento delle finalità del presente Protocollo.

L'Ordine degli Psicologi del Veneto si impegna a:

- dare comunicazione della presente Intesa ai professionisti psicologi iscritti;
- promuovere iniziative convegnistiche e di formazione per i propri iscritti sui temi riguardanti la psicologia scolastica oggetto del Protocollo.

Articolo 6

(Durata)

Il presente Protocollo di Intesa ha la durata di 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione. Le Parti potranno recedere dal Protocollo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviarsi all'altra Parte, con un preavviso di almeno 90 giorni.

Resta esclusa qualsiasi pretesa a titolo di indennità e/o indennizzo in relazione al recesso. Resta inteso l'obbligo di portare a termine le attività già avviate e concordate nell'ambito del presente Protocollo.

Articolo 7

(Trattamento dei dati)

Le Parti convengono che, nell'ambito delle attività di cui al presente Protocollo di Intesa qualora si rendesse necessario il trattamento di dati personali, esse agiranno secondo le disposizioni di legge che disciplinano la materia.

Articolo 8

(Oneri finanziari)

Il presente Protocollo di Intesa non prevede oneri finanziari a carico delle Parti.

Articolo 9

(Foro competente)

Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente Protocollo d'Intesa. In caso di mancato accordo, la competenza esclusiva a decidere sarà quella del Foro di Venezia.

Venezia – Mestre, 23 dicembre 2025

ORDINE DEGLI PSICOLOGI
DEL VENETO

IL PRESIDENTE
Luca Pezzullo

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER IL VENETO

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Bussetti